



Catalogo dei criteri



Alpine Pearls
c/o TVB Werfenweng
Weng 138
A-5453 Werfenweng

**Deciso dall'assemblea degli
associati, il 08.10.2007 a Cornedo.**

Indice

PARTE A - PREMESSA	3
PARTE B – PRESUPPOSTI FONDAMENTALI	5
PARTE C- MOBILITÀ	7
1. Mobilità utile	7
1.1. Disposizioni principali per la mobilità utile	7
1.2. Mobilità andata/ritorno	7
1.3. Mobilità nella regione	8
1.4. Mobilità in loco	9
2. Mobilità di divertimento	9
2.1. Disposizioni principali relative alla mobilità di divertimento	9
2.2. L’offerta di base relativa alla mobilità di divertimento	10
2.3. Disposizioni specifiche relative alla mobilità di divertimento	10
3. Qualità del servizio nell’ambito della mobilità	11
3.1. Disposizioni principali relative alla qualità del servizio nell’ambito della mobilità	11
3.2. Offerta di informazioni in loco	11
PARTE D - ULTERIORI ASPETTI IMPORTANTI	13
PARTE E - ORGANIZZAZIONE	16
PARTE F – CRITERI PRINCIPALI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DI DIVERTIMENTO	17

Parte A - Premessa

- Alpine Pearl è un'associazione di località turistiche delle Alpi, che vuole promuovere il turismo ecologico nelle zone alpine, basandosi principalmente sulla mobilità ecologica.

La mobilità ecologica è importante

- per l'arrivo e la partenza dalle Perle
 - nelle Perle e nei dintorni
 - fra le Perle
- Valori importanti per Alpine Pearls sono:
 - agire secondo i principi della sostenibilità
 - un ambiente pulito
 - un bel paesaggio
 - tutela della natura
 - creazione di valore aggiunto nella località
 - salvaguardia delle identità locali e delle particolarità culturali
 - Importanti campi di azione per Alpine Pearls sono:
 - massima rinuncia a fattori inquinanti nell'ambito del turismo e dei trasporti
 - conservazione del paesaggio
 - approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili
 - riduzione dei rifiuti
 - valorizzazione dei prodotti locali
 - Importanti obiettivi per Alpine Pearls sono:
 - Alpine Pearls ha come obiettivo la promozione del turismo di qualità attraverso programmi turistici e di trasporto basati sul principio della sostenibilità e la massima rinuncia a fattori inquinanti nell'ambito del turismo, del trasporto e in altri settori, come la conservazione del paesaggio, la tutela della natura, l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, la riduzione dei rifiuti e la valorizzazione dei prodotti territoriali.
 - Alpine Pearls desidera realizzare prodotti turistici internazionali "Alpine Pearls".
 - Alpine Pearls desidera gestire le pubbliche relazioni e il marketing per i prodotti Alpine Pearls comuni.
 - Alpine Pearls desidera coltivare collaborazioni internazionali e favorire lo scambio di esperienze e informazioni relative a tutti

i temi del settore fra le Perle e altre organizzazioni, che si impegnano nella mobilità dolce.

- Alpine Pearls desidera collaborare con l'UE, con gli uffici regionali e federali, con gli altri comuni, con le organizzazioni economiche, di trasporto, ambientali e turistiche, con le aziende e le associazioni di trasporto, con società proponente servizi di trasporto (autobus, treno), con i tour operator ecc.
- Alpine Pearls desidera collaborare con le aziende specializzate nello sviluppo ecologico dell'economia.
- Alpine Pearls vuole rivolgersi a nuovi turisti, che reputano importanti gli obiettivi e i valori di Alpine Pearls.
- Alpine Pearls si impegna a convertire gli obiettivi della convenzione delle Alpi, stabiliti nei protocolli di esecuzione "Turismo" e "Traffico".

Parte B – Presupposti fondamentali

1. La località deve aderire ai principi di un'azione sostenibile. Ciò viene documentato da una delibera di massima del consiglio comunale ovvero, nel caso in cui l'organo competente per le decisioni politiche nell'ambito turistico sia diverso dall'Ente Locale stesso, entrambi gli enti competenti nell'ambito turistico (associazione turistica, società turistica, divisione comuni ecc).
2. L'attuazione dei criteri è valida in modo vincolante per tutto il comune, incluse le istituzioni rilevanti a livello turistico. Sia la giunta comunale ovvero, nel caso in cui l'organo competente per le decisioni politiche nell'ambito turistico sia diverso dall'Ente Locale stesso, entrambi gli organi devono esprimere, mediante delibera, il loro impegno a rispettare i criteri.
3. L'intenzione della località (comune e organizzazione turistica) di rispettare i criteri (in caso di presenza di deficit nell'adempimento dei criteri) deve essere riconoscibile da un chiaro processo di cambiamento misurabile e percettibile chiaramente dagli ospiti da un anno all'altro.
4. Il turismo deve avere per la località un'importanza principale. L'importanza del turismo per la località, che richiede un'ammissione all'associazione, si deve valutare con le seguenti misure:
 - a. il valore medio di tre anni del numero dei pernottamenti dei turisti nel comune (**numero di pernottamenti**);
 - b. la parte spettante a ciascun abitante del comune del numero di pernottamenti (lett. a) di questo comune (**intensità di pernottamenti**);
 - c. la quota relativa al numero di letti a disposizione nel comune per ogni abitante del comune (**intensità di letti a disposizione**)

lett. a

Il valore medio di tre anni secondo lett. a deve essere calcolato dal numero dei pernottamenti di tre anni solari successivi, che sono preceduti direttamente all'anno, nel quale deve essere eseguito il calcolo.

Se non ci sono dati statistici disponibili, una stima sul numero dei pernottamenti sarà accettata.

lett. b e lett. c

Il numero degli abitanti in conformità a lett. b e lett. c viene stabilito in base al numero di quelle persone, che hanno la loro residenza principale nel comune secondo il risultato dell'ultimo censimento.

lett. c

Informazioni sul numero di letti conforme a lett. c devono essere calcolate secondo il numero di letti a disposizione al momento del calcolo dell'ultimo censimento del comune. Se non ci sono dati statistici disponibili, una stima sul numero di letti sarà accettata.

L'assemblea degli associati stabilisce per ogni singolo criterio la misura, che deve essere superata come presupposto per far parte dell'associazione Alpine Pearls **in almeno uno dei 3 ambiti** (numero di pernottamenti, intensità dei pernottamenti o intensità di letti a disposizione).

5. La località deve disporre di un programma di sviluppo del trasporto ecocompatibile, stabilito e redatto dal consiglio comunale (p.es. limitazione del traffico, rafforzamento del trasporto pubblico, management degli spazi adibiti a parcheggio ecc.), compatibilmente con la potestà legislativa e di competenza dell'Ente Locale stesso.
6. Nessuna strada di livello superiore con più di 10.000 movimenti di veicoli al giorno può attraversare il centro della località. (media a l'anno)
7. La località deve disporre di ottimi spazi di sosta per i pedoni senza auto private con motori a combustione interna (p.es. parchi, valli laterali prive di traffico, aree riservate ai pedoni vicino alla località ecc.)
8. Le località, che presentano un centro fortemente abitato e un carattere cittadino, devono disporre nel rispettivo centro di aree estese con un'ottima qualità di sosta, poco traffico di autoveicoli, riservate ai pedoni e ai ciclisti (p.es. zone a traffico limitato, bar lungo le strade ecc.). Inoltre, nel centro, deve essere presente una zona priva di auto con ottima qualità di sosta per i pedoni (senza auto private con motori a combustione), eccetto lo scarico merci per i residenti.
9. La località deve avere un paesaggio tipico per il territorio con carattere alpino. Non devono essere presenti impianti industriali ed aziende, che danneggiano il paesaggio con alte emissioni di sostanze nocive e rumori.

Parte C- Mobilità

1. Mobilità utile

1.1. Disposizioni principali per la mobilità utile

- 1.1.1 Per mobilità utile si intende la mobilità, che il turista si aspetta per viaggiare da un luogo ad un altro (arrivo-partenza, fare shopping, raggiungere la farmacia, il ristorante, la meta dell'escursione ecc.).
- 1.1.2 In tutte le offerte relative alla mobilità si deve aver riguardo delle esigenze dei turisti, che viaggiano con il treno o l'autobus o che non vogliono utilizzare la loro auto durante le vacanze. Oltre a ciò deve essere offerta una garanzia di mobilità di alta qualità.
- 1.1.3 Si devono offrire veicoli i cui valori dei gas di scarico soddisfano il più moderno stato della tecnica. Devono essere impiegati (laddove possibile) motori ecologici alternativi.
- 1.1.4 Si deve aver riguardo delle esigenze dei turisti con limiti di mobilità (p.es. per mezzo di autobus a pianale ribassato, supporti di salita e discesa ecc.), qualora le competenze del TPL sono a carico dell'Ente locale o dell'Associazione Turistica associata ad "Alpine Pearls"

1.2. Mobilità andata/ritorno

1.2.1. La località deve essere raggiungibile anche senza auto normalmente sette giorni su sette fra le 8:00 e le 22:00, con le seguenti modalità, almeno ogni due ore.

- a. con l'autobus e/o il treno,
- b. per mezzo di una navetta dalla/alla stazione più vicina con collegamenti di traffico internazionale.
- c. con l'offerta di mezzi di trasporto in caso di necessità (p.es. taxi comune su chiamata) dalla/alla stazione dei treni/autobus con collegamenti interurbani più vicina,
- d. con la gestione di una navetta turistica per il trasporto su chiamata dalla/alla stazione dei treni/autobus con collegamenti interurbani più vicina,
- e. con servizio transfer dalla/alla stazione dei treni/autobus con collegamenti interurbani più vicina, effettuato da aziende alberghiere/di ristorazione.

Almeno una delle possibilità a. – e. deve essere offerta, annotando che la possibilità e. è ammessa solo per le località con meno di 20 aziende alberghiere.

- 1.2.2. Deve essere garantita un'alta qualità della mobilità di arrivo e partenza attraverso i seguenti impegni:
- a. Dal/al nodo ferroviario più vicino, facendo seguito a 1.2.1, non si deve oltrepassare un tempo di attesa di 15 minuti per il trasporto verso la località (p.es. treno, autobus, taxi comune, navetta, transfer effettuato dall'azienda alberghiera ecc).
 - b. Deve essere garantito il trasporto dei bagagli durante il trasferimento nella località.
 - c. Se in una località è possibile e consentito (1.2 lett. e) solo un servizio di transfer effettuato dall'azienda alberghiera/di ristorazione verso la stazione dei treni/autobus più vicina, devono essere stipulati contratti vincolanti fra le suddette aziende e il comune o gli uffici di turismo, che garantiscono il servizio di transfer secondo l'intensità stabilita dal punto 1.2.1 e la qualità richiesta al punto 1.2.2.

1.3. Mobilità nella Comunità interessata

- 1.3.1. La località deve essere collegata alla rete regionale dei trasporti pubblici locali (TPL). Con ciò si possono raggiungere ogni giorno le attrattive turistiche del territorio ed altre mete importanti per i vacanzieri (negozi, farmacia ecc.).
- 1.3.2. L'entità dell'offerta della rete dei trasporti pubblici locali (TPL) deve rivolgersi alle esigenze e alle richieste turistiche. Con ciò si deve garantire un'offerta sufficiente anche durante il fine settimana, un orario cadenzato, orari concordati fra le diverse aziende di trasporto e fermate in corrispondenza alle esigenze turistiche (nella località adeguata e secondo alti livelli di qualità).
- 1.3.3. Per l'offerta di mobilità territoriale deve essere messo a disposizione dei turisti un abbonamento valido su tutta la rete per la durata della vacanza.
- 1.3.4. Se una rete pubblica regionale (TPL) non è presente o non è presente in modo adeguato, la località deve provvedere ad un'offerta appropriata attraverso navette, che soddisfino le esigenze e le richieste turistiche in conformità ai punti 1.3.1. e 1.3.2. In caso di località molto piccole con poche aziende alberghiere, questa offerta può essere assicurata anche dalle stesse aziende alberghiere. In questo caso si devono stipulare contratti vincolanti fra le aziende alberghiere/di ristorazione e il comune come stabilito dal punto 1.2.2. lett.c.

1.4. Mobilità in loco

- 1.4.1. La località deve disporre di un'offerta di mobilità, che garantisce il raggiungimento di mete turistiche, come luoghi escursionistici, ristoranti, negozi, punti di partenza per trekking ecc. secondo alti livelli di qualità e in conformità alle esigenze e alle richieste turistiche. La mobilità in loco può essere offerta tra l'altro da:
- autobus o treni
 - un sistema di autobus locali
 - un sistema di bus a chiamata
 - carrozze tirate dai cavalli
 - funivie
- 1.4.2. L'offerta di mobilità deve essere proposta – in armonia con le esigenze turistiche – ogni giorno.
- 1.4.3. L'utilizzo della mobilità locale deve essere compreso nella carta ospiti almeno per coloro che hanno prenotato un'offerta prenotabile tale che descritta nella parte E.3. (carta ospiti, tessera di soggiorno, carta Samo) almeno per i turisti, che non possiedono l'auto durante le loro vacanze (turisti che viaggiano in treno o in autobus, turisti che non utilizzano l'auto durante le vacanze).
- 1.4.4. L'offerta di mobilità locale può essere omessa in località molto piccole, dove le mete turistiche importanti si possono raggiungere comodamente attraverso strade brevi.

2. Mobilità di divertimento

2.1. Disposizioni principali relative alla mobilità di divertimento

- 2.1.1. La mobilità di divertimento non è la mobilità, che il turista si aspetta per viaggiare da un luogo ad un altro (arrivo-partenza, fare shopping), ma esclusivamente la mobilità utilizzata durante le vacanze per il divertimento.
- 2.1.2. Solo un'offerta di divertimento ecologica può essere proposta nell'offerta turistica della località. Sono espressamente vietate le offerte relative all'automobilismo (con motori a combustione). *¹
- 2.1.3. Alla mobilità di divertimento appartengono secondo i criteri:
- il trekking
 - le passeggiate

¹ * *Singole manifestazioni in una località non sono considerate da questa disposizione.*

- il nordic walking
- l' alpinismo
- il ciclismo
- la mountain bike
- il nuoto
- il canottaggio
- l'equitazione
- le slitte e le carrozze tirate dai cavalli
- i veicoli elettrici
- il parapendio
- lo sci di fondo
- sci alpino e lo snow-board
- lo sci escursionistico
- le passeggiate con gli sci
- lo slittino
- il pattinaggio su ghiaccio

2.2. L'offerta di base relativa alla mobilità di divertimento

2.2.1. Ogni località deve avere un'offerta di base relativa alla mobilità di divertimento

2.2.2. Questa deve comprendere

- un'offerta di itinerari escursionistici
- la possibilità di noleggiare bici in loco
- l'offerta di noleggio di una bicicletta elettrica di alta qualità con il logo Alpine Pearls.

2.3. Disposizioni specifiche relative alla mobilità di divertimento

2.3.1. Ogni località deve essere specializzata in almeno un servizio relativo alla mobilità di divertimento. Ciò si realizza, se la località rispetta i criteri chiave dei singoli servizi relativi alla mobilità di divertimento stabiliti nella parte F dei criteri.

2.3.2. Una località deve specializzarsi anche in diverse categorie di offerte di mobilità di divertimento.

3. Qualità del servizio nell'ambito della mobilità

3.1. Disposizioni principali relative alla qualità del servizio nell'ambito della mobilità

- 3.1.1. Anche in riferimento a questo punto, si deve aver riguardo delle esigenze dei turisti, che viaggiano con il treno o l'autobus o che non vogliono utilizzare la loro auto durante le vacanze.
- 3.1.2. La località si deve distinguere per una competenza molto alta nell'ambito delle offerte della mobilità per il viaggio di andata e ritorno e per i trasferimenti nel territorio e in loco, che la differenziano chiaramente dalle altre località turistiche.
- 3.1.3. L'offerta di mobilità per il viaggio di andata e ritorno e per i trasferimenti nel territorio deve essere consultabile dai turisti su un sistema elettronico di informazioni sugli orari.

3.2. Offerta di informazioni in loco

3.2.1. Direttive organizzative

- 3.2.1.1. La località deve stabilire un referente competente per una consulenza completa.
- 3.2.1.2. I collaboratori dell'organizzazione turistica e delle aziende, che effettuano offerte "Alpine Pearls", devono essere istruiti da parte della località (in modo dimostrabile) 1 volta l'anno sui contenuti e sulla filosofia di Alpine Pearls.
- 3.2.1.3. La località deve disporre nel territorio e in loco di un ufficio informativo centrale sulla mobilità ecocompatibile verso le Perle.
 - 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (materiale informativo cartaceo e sul web/depliant della regione)
 - 6 ore, 6 giorni su sette (servizio telefonico)
 - 4 ore, 6 giorni su sette (personalmente/durante la stagione turistica)

3.2.2. Direttive relative al contenuto

- 3.2.2.1. La località deve informare sulla possibilità di raggiungere la località senza auto e sulle offerte di mobilità in loco attraverso:
 - Materiale informativo cartaceo.
 - Indicazione generale nei depliant pubblicitari dell'organizzazione turistica.
 - Indicazione generale nella risposta alle richieste e alle prenotazioni dei turisti tramite l'organizzazione turistica e le aziende alberghiere, che offrono il prodotto "Alpine Pearls".

- Informazioni per raggiungere la località senza auto sulla piattaforma di internet dell'organizzazione turistica locale (minimo impegno - sistema di informazioni sugli orari dei treni e di altri mezzi di trasporto pubblici).
 - La descrizione delle linee ferroviarie e degli autobus deve essere riportata in forma di una rete di trasporto nei depliant pubblicitari ed informativi, sulla home page dell'organizzazione turistica ovvero dall'organo locale competente in materia e delle aziende, in modo equivalente alla rete stradale. La descrizione delle possibilità di arrivo, riportata sulla home page dell'organizzazione turistica e nei depliant informativi e pubblicitari, deve avvenire in modo tale che la possibilità di arrivo in autobus e in treno sia al primo posto.
- 3.2.2.2. L'organizzazione turistica ovvero dall'organo locale competente in materia della località deve sostenere e consigliare attivamente il turista, garantendo un'altissima qualità dell'organizzazione di arrivo attraverso:
- la ricerca del collegamento più veloce e più economico verso le Perle delle Alpi (andata e ritorno)
 - biglietti e conferma della prenotazione
 - prenotazione dei posti a sedere sui mezzi ferroviari
 - servizio di transfer/ritiro bagagli
- 3.2.2.3. Devono essere assicurate le offerte dei servizi di consulenza delle centrali e dei fornitori di servizi di mobilità, per poter garantire informazioni e servizi completi e corretti da un punto di vista del contenuto (biglietti, prenotazione dei posti a sedere sui mezzi ferroviari, organizzazione del ritiro dei bagagli ecc.).
- 3.2.2.4. La località deve rinunciare alla pubblicità di viaggi aerei fino ad una distanza di 500 km. In caso di volo aereo, per distanze che superano i 2.000 km, si deve aspirare ad una durata minima di soggiorno di 7 giorni. La località propone un servizio ritiro dal/all'aeroporto più vicino.

Parte D - Ulteriori aspetti importanti

1. Natura, qualità ambientale, benessere e clima

- 1.1. La località si impegna a conservare il proprio territorio dal punto di vista paesaggistico, architettonico e culturale e ad impedire l'insediamento di impianti industriali e di aziende con alte emissioni di sostanze nocive e rumori, che danneggiano il paesaggio.
- 1.2. Le disposizioni per la riduzione dell'inquinamento delle acque di scarico e dei rifiuti devono essere chiare.
- 1.3. La località deve disporre di possibilità di acqua potabile (fontane) con acqua sorgiva alpina accessibile e contrassegnata.
- 1.4. Attraverso il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, si può avere un'ulteriore riduzione di CO₂.
- 1.5. Il valore del luogo e la qualità della natura, così come le misure per la conservazione vengono comunicate in loco.
- 1.6. In loco deve essere presente un regolamento antirumore comunale oppure le disposizioni giuridiche nazionali devono essere adeguate all'ambito comunale (p.es. divieto di circolazione durante la notte per le motociclette e per i camion, determinazione di periodi di riposo ecc). Le zone del comune importanti a livello turistico non devono presentare inquinamento acustico elevato (p.es. centro città, zone di riposo).
- 1.7. La programmazione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture turistiche (p.es. rete stradale, piste da sci) deve tenere in considerazione gli interessi dell'ambiente.
- 1.8. Per le zone con un'alta pressione di visitatori e particolarmente degne di tutela deve essere presente un progetto di gestione dei visitatori.
- 1.9. In tutte le istituzioni pubbliche turistiche e comunali deve essere valido il divieto di fumare (eventualmente devono essere presenti aree per fumatori separate).
- 1.10. Le zone verdi, i centri storici, i sentieri in zone con molte costruzioni ecc. devono essere curati in modo particolare per aumentare la qualità del benessere degli abitanti e dei turisti.
- 1.11. Il comune deve sostenere attivamente l'artigianato tradizionale ecocompatibile, l'economia forestale e l'agricoltura a basso impatto ambientale (p.es. contadini di montagna, caseifici, viticoltori, salvaguardia delle razze tipiche regionali ecc..).

2. Cicli economici regionali - Gastronomia

- 2.1. La località deve sostenere la territorialità della gastronomia locale. Con ciò si devono promuovere particolarmente:
 - le cooperazioni fra l'agricoltura e la gastronomia
 - i mercati con specialità locali
 - gli operatori turistici che servono la cucina territoriale

- 2.2. La località deve promuovere in modo particolare l'utilizzo di materiali da costruzione territoriali, p.es. il legname del luogo.

3. Cultura popolare

- 3.1. La località deve sostenere attivamente le associazioni in loco (p.es. associazioni di costumi nazionali, bande musicali ecc.).
- 3.2. Durante la stagione devono essere organizzate feste con riferimento alle tradizioni locali. Deve essere presente un calendario delle manifestazioni culturali.
- 3.3. Nella località devono essere organizzati regolarmente corsi/rappresentazioni di tecniche artigianali tradizionali (p.es. scultura, intaglio, produzione di formaggio, officine viventi, offerte di partecipazione per i turisti).

4. Centro abitato ed architettura

- 4.1. La conservazione paesaggistica di carattere alpino deve essere tutelata in modo rigoroso dagli strumenti urbanistici dell'edilizia relativamente alle concessioni di nuove costruzioni o alla ristrutturazione di edifici esistenti.
- 4.2. Nella località deve essere presente una distribuzione (p.es. un mercato di generi alimentari, negozi del paese ecc).

5. Formazione

- 5.1. La località deve promuovere la coscienza ecologica e il modo di pensare sostenibile della popolazione attraverso:
 - almeno un giorno di attività "sostenibilità" una volta l'anno negli asili e nelle scuole locali
 - l'offerta di un corso "sviluppo sostenibile" almeno una volta l'anno nell'ambito dell'educazione locale o regionale degli adulti
 - partecipazione annuale alla manifestazione europea "Car Free day"

- organizzazione di una tavola rotonda "Sviluppo locale sostenibile" almeno una volta l'anno.
- 5.2. La località deve partecipare al viaggio studio, offerto una volta all'anno da Alpine Pearls in una delle Perle delle Alpi.

6. Programmazione partecipativa

- 6.1. La popolazione locale deve essere integrata nei processi decisionali per l'attuazione della filosofia e dei criteri di Alpine Pearls.
- 6.2. I processi decisionali nei rispettivi organi competenti della località devono avvenire in conformità alle linee guida di Alpine Pearls nel rispetto delle regole democratiche.

Parte E - Organizzazione

1. La homepage del comune e dell'organizzazione turistica della località devono essere collegate con la homepage di Alpine Pearls. In entrambe le pagine deve essere rappresentato il logo di Alpine Pearls (se possibile sulla pagina iniziale).
2. Nei mezzi pubblicitari stampati dell'organizzazione turistica della località deve essere applicato in posizione ben visibile il logo di Alpine Pearls. In almeno un mezzo pubblicitario stampato deve essere collocato un soggetto (inserto, logo) messo a disposizione da Alpine Pearls.
3. La località deve presentare almeno un'offerta prenotabile nel corporate design (immagine) di Alpine Pearls; una località con turismo estivo ed invernale deve presentare rispettivamente almeno 1 offerta prenotabile per l'estate e per l'inverno.

Questa offerta deve contenere elementi minimi – vicino al pernottamento nella categoria selezionata:

- a. arrivo con il treno o l'autobus fino all'albergo / sistemazione
 - b. come variante per i turisti che arrivano con l'auto – un bonus alla consegna delle chiavi della macchina per almeno 4 giorni,
 - c. una carta di mobilità o un biglietto per il traffico locale per la durata delle vacanze - se non è presente una tessera di mobilità, devono essere integrate almeno 3 mete escursionistiche, raggiungibili per mezzo di una mobilità dolce,
 - d. un'offerta dei servizi di consulenza sui collegamenti ferroviari migliori e più economici e sulle informazioni relative al trasporto bagagli desiderato.
4. I depliant di Alpine Pearls devono essere messi a disposizione negli uffici dell'organizzazione turistica della località.

Parte F – Criteri principali relativi alla mobilità di divertimento

- 1. Servizi relativi al trekking**
- 2. Servizi relativi alle passeggiate**
- 3. Servizi relativi al nordic walking**
- 4. Servizi relativi all'alpinismo**
- 5. Servizi relativi al ciclismo**
- 6. Mountain bike**
- 7. Sci di fondo**
- 8. Sci escursionistico**
- 9. Sci alpino e snow-board**
- 10. Nuoto**
- 11. Canottaggio**
- 12. Equitazione**
- 13. Carrozze di cavalli**

14. Veicoli elettrici

15. Parapendio

16.

I criteri per la mobilità di divertimento saranno elaborati in un secondo tempo.

Cornedo, il 08.10.2007